



16 OTT. 2007

**Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 31-7601  
in data 10-11-07 relativa all'approvazione della Variante 2004 al P.R.G.C.  
vigente del Comune di NARZOLE (CN)**

**Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15  
della L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i..**

#### MODIFICHE NORMATIVE

**Art. 10 – Parametri urbanistici ed edilizi e loro definizioni**  
Al punto 3 le parole "e dei parcheggi privati" si intendono stralciate.

**Art. 11 – Interventi edilizi e loro definizioni**  
Al punto 4.2 paragrafo Elementi Strutturali il testo che recita "E' consentita la realizzazione di nuovi solai e soppalchi interni a norma del vigente R.E." si intende stralciato e trasferito dentro il successivo punto 5.1.  
Nel disposto finale del punto 4.2 dello stesso paragrafo Elementi Strutturali le parole "i nuovi solai ed i soppalchi" si intendono stralciate.  
Al successivo paragrafo Murature Perimetrali, Tamponamenti e Aperture Esterne del punto 4.2 il testo che recita da "E' ammesso il recupero.." fino a "d'ingombro degli stessi." si intende stralciato e trasferito nel successivo punto 5.1.  
Al punto 5.1 alla definizione Elementi Strutturali le parole "senza produrre significative modifiche alla sagoma originaria" sono da intendersi sostituite con le parole "purchè ne sia mantenuto il posizionamento."  
A conclusione dei punti 9, 10 e 11 si intende inserito il seguente disposto: "Si richiamano per quanto applicabili i disposti del D.M. 1444/68."

**Art. 13 – R – Aree a prevalente destinazione residenziale: destinazioni d'uso ammesse**  
A conclusione dell'articolo si intende aggiunto il seguente testo: "4 Nell'addensamento A1 è consentita la destinazione d'uso 'commercio al dettaglio' per le tipologie consentite dalla D.C.C. n. 46 del 25.9.2006 di criteri di cui all'art. 8 del D.Lgs. 114/98'; nelle altre zone del territorio urbanizzato la destinazione d'uso 'commercio al dettaglio' è ammessa per la realizzazione degli esercizi di vicinato."

**Art. 23 – E – Aree agricole produttive**  
Al punto 5 le parole "nr. 3 (di cui 2 abitabili oltre ad 1 accessorio)" si intendono sostituite con le parole "nr. 2".  
A conclusione del punto 8 si intende aggiunto il seguente disposto: "La superficie minima coltivata di riferimento non deve essere inferiore a mt. 1000 e l'altezza media interna non superiore a mt. 2,50."  
A conclusione dell'articolo si intende inserito il seguente disposto: "10 Si richiamano in ogni caso le vigenti normative igienico-sanitarie sugli allevamenti e sulle fertilizzazioni e spandimento dei liquami, previsti dalle leggi e regolamenti regionali e statali di settore."

**Art. 25 – Annucleamenti rurali**

Al punto 2 dopo le parole "per residenti nell'annucleamento rurale" si intendono inserite le parole "che non dispongono di abitazione o di altro fabbricato recuperabile alla residenza".

**Art. 30 – Fasce di rispetto**

A conclusione del punto 9 si intende aggiunto il seguente testo: "Maggiori arretramenti dovranno essere osservati qualora le distanze innanzi prescritte risultino inadeguate rispetto alle vigenti normative di settore."

**Art. 31 – Edifici ricadenti in zona impropria**

Al primo comma, lettera d) si intende aggiunto il seguente disposto: "Per quanto attinente al riutilizzo dell'area 2/AS.1 si richiamano in ogni caso e per quanto applicabili le limitazioni di intervento e di destinazione d'uso derivanti dal PAI e dalla normativa regionale sulle linee ed immobili ferroviari dimessi o inutilizzati (L.R. 1 febbraio 2006, n.5)."

**Art. 35 – Aree a verde privato**

Il punto 2 si intende integralmente stralciato.

**Art. 40 – Disciplina per gli insediamenti commerciali di cui.....**

Dopo il punto 8 si intende aggiunto il seguente testo: "9 Nel caso in cui la D.C.C. dei criteri commerciali ammetta la possibilità di riconoscere localizzazioni commerciali L1, nelle idonee porzioni di centro urbano/abitato (fuori da A1) la destinazione commerciale non è da intendersi limitata ai soli esercizi di vicinato."

**Art. 41 – Norme specifiche attinenti a singole aree**

A conclusione del punto 9, dopo la parola "norme", si intende aggiunto il seguente testo: ", fatto salvo quanto stabilito in merito agli arretramenti tra le costruzioni".

A conclusione del punto 10 si intende inserito il seguente testo: "Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- distanza minima dal ciglio stradale mt. 7;
- dotazione minima di mq. 15 per posto letto ad attrezzature a verde e parcheggi nelle misure indicate dall'art. 21.1 lett. c) e d) della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- dotazione minima di mq. 2,50 per ogni posto a sedere per parcheggi così come previsti dall'art. 21.1lett. d) delle L.R. 56/77 e s.m.i..

Potranno comunque, a giudizio dell'A.C., essere imposti provvedimenti per ridurre l'impatto paesaggistico-ambientale dell'intervento."

Il secondo comma del punto 13 è da intendersi stralciato e sostituito con il seguente: "La nuova costruzione dovrà essere realizzata con un congruo distacco rispetto al confine con la zona E2 in modo che non risulti visibile dal fondovalle."

Al punto 18, dopo le parole "lungo la provinciale," si intendono aggiunte le seguenti parole: "nel tratto antistante l'area 1/P2.1, e ad almeno 10 mt. dalla Strada Provinciale,".

Inoltre, a conclusione dello stesso punto 18, si intende aggiunto il seguente testo: "La realizzazione e gestione di detta struttura, da destinarsi a servizio degli insediamenti produttivi, sarà soggetta a convenzionamento. Lungo il perimetro dell'area dovrà essere realizzata opportuna fascia alberata con funzione di mitigazione visiva e di



protezione antinquinamento, al fine di assicurare il corretto inserimento degli interventi nel paesaggio circostante, secondo le indicazioni che verranno fornite dall'A.C."  
Al punto 19 il testo che recita da "L'area è destinata a..." fino a "uffici e simili." si intende stralciato.

Note alle Tabelle relative alle zone residenziali e produttive-terziarie

A conclusione delle note di pag. 2 e pag. 9 si intende inserito il seguente testo: "Nota generale: Gli interventi in aree interessate da eventuali contatti acustici critici potranno essere ammessi solo nel pieno rispetto delle vigenti normative acustiche."

Il Dirigente del Settore  
Territoriale di Cuneo  
arch. Franco VANDONE

  
Il Direttore Regionale  
arch. Mariella OLIVIER